

**LEGGE REGIONALE CAMPANIA ORARI TURNI FERIE FARMACIE**  
**LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 01-02-1980**  
**REGIONE CAMPANIA**

**ARTICOLO 1**

L'esercizio delle Farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Campania è disciplinato, per quanto attiene alla determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme della presente legge.

**ARTICOLO 2**

Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non siano in servizio di turno, resteranno aperte per un orario settimanale non inferiore a 40 ore superiore a 44 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo per il riposo settimanale.

**ARTICOLO 3**

Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno, rimarranno chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale. Quando particolari esigenze locali lo richiedano, il riposo potrà essere osservato in giorni diversi da quelli festivi.

Il calendario dei turni è stabilito dal Medico provinciale competente per territorio, su proposta dell'Ordine provinciale dei Farmacisti. Le farmacie aperte per il servizio di turno domenicale a richiesta potranno osservare il riposo settimanale in altro giorno.

**ARTICOLO 4**

Le farmacie urbane e rurali fruiranno di mezza giornata di riposo alla settimana oppure, a settimane alterne, di una giornata di riposo settimanale, in occasione del sabato o di altra giornata infrasettimanale, secondo turni da determinarsi con decreto del Medico provinciale competente per territorio, su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti.

Il Medico provinciale può escludere dalla osservanza del detto riposo le settimane nelle quali cada un giorno di festività infrasettimanale.

**ARTICOLO 5**

Durante l'intervallo pomeridiano di cui all'art. 2, nei giorni feriali e festivi, il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:

- a) nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, a turno e a battenti aperti;
- b) nei Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti e con più di una farmacia, a turno e a chiamata;
- c) nei Comuni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

**ARTICOLO 6**

Nei giorni festivi il servizio farmaceutico sarà svolto:

- a) in tutti i Comuni con più di una farmacia, a turno e secondo gli orari di cui all'art. 2, nonché in base alle norme di cui all'art. 5, lettere a) e b);
- b) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

**ARTICOLO 7**

Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico sarà assicurato:

- a) nei Comuni con più di 100 mila abitanti o capoluoghi di provincia a turno, a chiamata e con l'obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;
- b) negli altri Comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;
- c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

**ARTICOLO 8**

Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione e dell'ora di rilascio della ricetta stessa.

**ARTICOLO 9**

Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie e al servizio notturno sono stabiliti per i Comuni con più di una farmacia dal Sindaco del Comune interessato, su proposta dell'Ordine provinciale dei Farmacisti; per i Comuni con farmacia unica sono stabiliti dal Medico provinciale su proposta dell'Ordine dei Farmacisti e sentito il Sindaco e l'Ufficiale Sanitario del Comune stesso e di quelli nei quali sono comprese le farmacie più vicine.

I turni settimanali e festivi delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti dal Medico provinciale competente, su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati.

**ARTICOLO 10**

Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, sono tenute ad osservare una chiusura annuale per ferie da un minimo di 15 giorni consecutivi ad un massimo di 30 giorni anche non consecutivi, secondo turni stabiliti con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati.

Il Direttore Generale, può esonerare, previa disponibilità del titolare e comunicazione all'Ordine provinciale dei farmacisti, dall'obbligo di chiusura le farmacie rurali ed urbane sede unica, su motivata richiesta dei sindaci dei Comuni interessati

**ARTICOLO 11**

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresì delle farmacie di turno durante l'orario e i giorni di chiusura della farmacia stessa.

**ARTICOLO 12**

Entro il novantesimo giorno dopo la data di pubblicazione della presente legge i Medici provinciali e i Sindaci debbono emanare i provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 1 febbraio 1980

**LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 1 DEL 22-01-2007**  
**Rettifiche alla Legge Regionale N. 7 del 01/02/1980**

**ARTICOLO 2**

Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non siano in servizio di turno, resteranno aperte per un orario settimanale non inferiore a 40 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo per il riposo settimanale.

**ARTICOLO 3**

Fermo restando l'obbligo di garantire il numero di farmacie di servizio, le farmacie non di turno hanno la facoltà di restare aperte.

Quando particolari esigenze locali lo richiedano, il riposo potrà essere osservato in giorni diversi da quelli festivi.

Il calendario dei turni è stabilito dal Medico provinciale competente per territorio, su proposta dell'Ordine provinciale dei Farmacisti. Le farmacie aperte per il servizio di turno domenicale a richiesta potranno osservare il riposo settimanale in altro giorno.

**ARTICOLO 10**

Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, sono obbligate ad osservare una chiusura annuale per ferie di quindici giorni secondo turni stabiliti con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati. Si fa salva la possibilità, per chi ne fa richiesta, di poter usufruire di ulteriori quindici giorni.

Il Direttore Generale, può esonerare, previa disponibilità del titolare e comunicazione all'Ordine provinciale dei farmacisti, dall'obbligo di chiusura le farmacie rurali ed urbane sede unica, su motivata richiesta dei sindaci dei Comuni interessati.

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 15 GENNAIO 2010

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 1980, N.7 (NORME SULLA DISCIPLINA DELL’ORARIO, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE DELLA REGIONE CAMPANIA), COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2007, N.1 ”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. All’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 1980, n.7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania), come modificato dall’articolo 34, comma 6, lettera a), della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, le parole “non inferiore a 40 ore. L’orario giornaliero deve prevedere un intervallo per il riposo settimanale.” sono sostituite dalle seguenti “non inferiore a 44 ore, né superiore a 60 ore. L’orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l’orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all’articolo 4.”

2. All’articolo 3 della legge regionale n.7/1980, come modificato dall’articolo 34, comma 6, lettera b), il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali, ad eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di apertura per tutte le festività diverse dalla domenica. Aperture ulteriori domenicali sono autorizzate dal consiglio dell’ordine competente per territorio, sulla base di esigenze pubbliche motivate”.

**Art. 2**

**Dichiarazione d’urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

*15 gennaio 2010*

Bassolino

**LEGGE REGIONALE: “Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007 , n.1”.**

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).*

### **Nota all’art. 1**

#### Comma 1

*Legge Regionale 1 febbraio 1980, n. 7: “Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania”.*

*Art. 2: “Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non siano in servizio di turno, resteranno aperte per un orario settimanale non inferiore a 40 ore. L’orario giornaliero deve prevedere un intervallo per il riposo settimanale”.*

*Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania Legge finanziaria regionale 2007”.*

*Art. 34, comma 6, lettera a): “La legge regionale 1° febbraio 1980, n. 7 è così modificata: a) all’articolo 2 sono eliminate le parole “né superiore a 44”.*

*Legge Regionale 1 febbraio 1980, n. 7 già citata.*

*Art. 4: “Le farmacie urbane e rurali fruiranno di mezza giornata di riposo alla settimana oppure, a settimane alterne, di una giornata di riposo settimanale, in occasione del sabato o di altro giornata infrasettimanale, secondo turni da determinarsi con decreto del Medico provinciale competente per territorio, su proposta dell’Ordine provinciale dei farmacisti. Il Medico provinciale può escludere dalla osservanza del detto riposo le settimane nelle quali cada un giorno di festività infrasettimanale.*

#### Comma 2

*Legge Regionale 1 febbraio 1980, n. 7 già citata nella nota al comma precedente.*

*Art. 3 comma 1: “Fermo restando l’obbligo di garantire il numero di farmacie di servizio, le farmacie non di turno hanno la facoltà di restare aperte”.*